

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio)

del 17 dicembre 1993 (Stato 23 novembre 2004)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34^{quater} e 64 della Costituzione federale^{1;2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1992³,
decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina le pretese dell'assicurato in caso di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² Essa si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento del limite d'età oppure in caso di morte o invalidità (caso di previdenza).

³ Essa si applica per analogia ai regimi di pensionamento in cui l'assicurato ha diritto a prestazioni all'insorgere di un caso di previdenza.

Sezione 2: Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso di uscita dell'assicurato

Art. 2 Prestazioni d'uscita

¹ L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.

² L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.

RU 1994 2386

¹ [CS 1 3; RU 1973 429]. A dette disposizioni corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 122 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2693; FF 2000 205).

³ FF 1992 III 477

³ La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).⁵

⁴ Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'articolo 26 capoverso 2.⁶

Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza

¹ Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.

² Se il precedente istituto di previdenza ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima prestazione dev'essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per superstiti.

³ Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.

Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma

¹ L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

² Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore (art. 60 LPP⁷), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio.⁸

^{2bis} Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L'assicurato deve comunicare:

- a. all'istituto di libero passaggio, l'entrata nel nuovo istituto di previdenza;
- b. al nuovo istituto di previdenza, l'attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.⁹

⁴ RS 831.40

⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

⁶ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

⁷ RS 831.40

⁸ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

⁹ Introdotto dal n. 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

³ Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.

Art. 5 Pagamento in contanti

¹ L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

- a.¹⁰ lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25f;
- b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
- c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

² Se l'avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge.

³ Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il tribunale.

Art. 5a¹¹

Art. 6 Prestazione d'entrata e contributi d'aumento impagati

¹ Se l'assicurato si è impegnato, entrando nell'istituto di previdenza, a pagare una parte della prestazione d'entrata, tale parte deve essere tenuta in considerazione in occasione del calcolo della prestazione d'uscita, anche se non è stata versata o se lo è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalla prestazione d'uscita.

² Se, in seguito ad un miglioramento delle prestazioni, l'assicurato deve versare contributi d'aumento, la prestazione d'uscita dev'essere calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere dedotti dalla prestazione d'uscita.

Art. 7 Prestazione d'entrata finanziata dal datore di lavoro

¹ Se il datore di lavoro ha finanziato del tutto o in parte la prestazione d'entrata dell'assicurato, l'istituto di previdenza può dedurre dalla prestazione d'uscita l'importo finanziato dal datore di lavoro.

² Tale deduzione è ridotta, per anno di contribuzione, di almeno un decimo dell'importo finanziato dal datore di lavoro. La parte che non è utilizzata è attribuita ad un conto del datore di lavoro sul quale sono accumulate le riserve dei contributi.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677 1699; FF **2000** 2431).

¹¹ Introdotta dal n. 18 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione (RU **2002** 701; FF **1999** 5092). Abrogato dal n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677 1699; FF **2000** 2431).

Art. 8 Conteggio e informazione

¹ In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve allestire all'assicurato il conteggio della prestazione d'uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d'uscita, l'ammontare del contributo minimo (art. 17) e l'ammontare dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP¹²).

² L'istituto di previdenza deve indicare all'assicurato tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la previdenza; deve segnatamente informarlo sul mantenimento della previdenza in caso di decesso e di invalidità.

Sezione 3:**Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso d'entrata di un assicurato****Art. 9** Ammissione alle prestazioni regolamentari

¹ L'istituto di previdenza deve permettere all'assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d'uscita che ha portato con sé.

² Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l'istituto di previdenza deve dare all'assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. È fatto salvo l'articolo 79a LPP^{13,14}

³ In occasione del calcolo delle prestazioni, l'istituto di previdenza non deve distinguere se le prestazioni sono imputabili a contributi oppure a prestazioni d'entrata.

Art. 10 Prestazione d'entrata; calcolo ed esigibilità

¹ L'istituto di previdenza fissa l'ammontare della prestazione d'entrata nel suo regolamento. Questa prestazione non può superare l'importo più elevato ottenuto confrontando la sua prestazione d'uscita calcolata secondo gli articoli 15 o 16 e quella calcolata in base a una tabella conforme all'articolo 17.

² La prestazione d'entrata è esigibile quando l'assicurato entra nell'istituto di previdenza e a partire da questo momento sulla stessa deve essere calcolato un interesse di mora.

³ L'ammortamento e gli interessi della parte della prestazione d'entrata che non è coperta dalla prestazione d'uscita del precedente istituto di previdenza, e che non è immediatamente pagata, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento o da una convenzione stipulata tra l'assicurato e l'istituto di previdenza.

¹² RS 831.40

¹³ RS 831.40

¹⁴ Per. introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Art. 11 Diritto di consultazione e prestazione d'uscita

¹ L'assicurato deve permettere all'istituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione d'uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore.

² L'istituto di previdenza può reclamare per conto dell'assicurato la prestazione d'uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale di previdenza proveniente da una forma di mantenimento della previdenza.¹⁵

Art. 12 Previdenza

¹ Con l'entrata nell'istituto di previdenza, l'assicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d'entrata che deve essere pagata.

² Se, entrando nell'istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d'entrata e non l'ha ancora versata o l'ha versata soltanto parzialmente all'insorgere di un caso di previdenza, l'assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni.

Art. 13 Prestazione d'uscita non assorbita

¹ Se, dopo l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la prestazione d'uscita non è del tutto assorbita, l'assicurato può utilizzare la parte rimanente per mantenere la previdenza sotto un'altra forma ammissibile.

² L'assicurato può utilizzare la parte rimanente della prestazione d'uscita per acquistare futuri aumenti regolamentari di prestazioni. L'istituto di previdenza è tenuto ad allestire un conteggio annuale.

Art. 14 Riserve per ragioni di salute

¹ La previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.

² Il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza sono applicabili se sono più favorevoli per l'assicurato.

Sezione 4: Calcolo della prestazione d'uscita**Art. 15** Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi

¹ Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

² L'aver a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti.

³ La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa.

⁴ I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l'aver a risparmio personale o la riserva matematica.

Art. 16 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni

¹ Negli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle prestazioni, i diritti dell'assicurato corrispondono al valore attuale delle prestazioni acquisite.

² Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue:

$$\text{prestazioni assicurate} \times \frac{\text{periodo d'assicurazione computabile}}{\text{periodo d'assicurazione possibile}}$$

³ Le prestazioni assicurate sono fissate dal regolamento. Sono determinate per il periodo d'assicurazione possibile. Le prestazioni temporanee giusta l'articolo 17 capoverso 2 possono essere trascurate nel calcolo del valore attuale, se non sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione.

⁴ Il periodo d'assicurazione computabile si compone del periodo di contribuzione e del periodo d'assicurazione acquistato. Esso ha inizio il più presto con il versamento di quote alla previdenza di vecchiaia.

⁵ Il periodo d'assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d'assicurazione computabile e prende fine con il limite d'età ordinario previsto nel regolamento.

⁶ Il valore attuale deve essere stabilito secondo le norme attuariali riconosciute. I valori attuali devono figurare nel regolamento sotto forma di tabella.

Art. 17 Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza

¹ Quando lascia l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

² I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

- a. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino al limite ordinario d'età;

- b. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima del limite ordinario d'età;
- c. contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d'età. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione;
- d. contributo per spese amministrative;
- e. contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia;
- f. contributo destinato a sanare una copertura insufficiente.¹⁶

³ Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, anche le somme previste nel regolamento per finanziare l'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi secondo l'articolo 36 LPP¹⁷ nonché le prestazioni minime per i casi assicurativi durante il periodo transitorio secondo l'articolo 33 LPP possono essere dedotte dai contributi dell'assicurato.¹⁸

⁴ I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a–c possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi 2 e 3 frutta interessi.¹⁹

⁵ Un terzo almeno dei contributi regolamentari complessivi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono considerati contributi del lavoratore.

Art. 18 Garanzia della previdenza obbligatoria

Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all'assicurato uscente almeno l'avere di vecchiaia giusta l'articolo 15 LPP²⁰.

Art. 19 Disavanzo tecnico

Gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico che si scostano, con il consenso dell'autorità di sorveglianza, dal principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa, non sono autorizzati a tener conto del disavanzo tecnico nel calcolo delle prestazioni d'uscita. Gli altri istituti di previdenza possono dedurre tali disavanzi soltanto in occasione di una liquidazione, parziale o totale (art. 23 cpv. 3).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635 4638; FF **2003** 5557).

¹⁷ RS **831.40**

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677 1699; FF **2000** 2431).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635 4638; FF **2003** 5557).

²⁰ RS **831.40**

Sezione 5: Mantenimento della previdenza in casi particolari

Art. 20 Modificazione del grado d'occupazione

¹ Se l'assicurato modifica il grado d'occupazione per almeno sei mesi, l'istituto di previdenza deve allestire un conteggio come se si trattasse di un caso di libero passaggio.

² Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato o il computo dell'attività media, si può rinunciare ad allestire un conteggio.

Art. 21 Cambiamento all'interno dell'istituto di previdenza

¹ Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l'assicurato passa da uno all'altro, il conteggio è allestito come in un caso di libero passaggio, a condizione che l'assicurato cambi cassa o piano di previdenza.

² Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato, si può rinunciare ad allestire un conteggio.

Art. 22²¹ Divorzio a. Principio

¹ In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile²²; gli articoli 3–5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

² Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

³ Le parti di un versamento unico finanziato durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

Art. 22^{a23} b. Matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995

¹ In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella

²¹ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

²² RS 210

²³ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

² Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

- a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
- b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

³ La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

⁴ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

Art. 22b²⁴ c. Indennità

¹ Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un'indennità adeguata ai sensi dell'articolo 124 del Codice civile²⁵, la sentenza di divorzio può prescrivere che una parte della prestazione d'uscita sia imputata sulla medesima.

² Il giudice notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie alla continuazione della previdenza; per il trasferimento sono applicabili per analogia gli articoli 3-5.

²⁴ Introdotta dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

²⁵ RS 210

Art. 22c²⁶ d. Riacquisto

In caso di divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza sono applicabili per analogia.

Art. 23²⁷ Liquidazione parziale o liquidazione totale

¹ In caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.

² La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d LPP²⁸.

Sezione 6:**Informazione dell'assicurato e documentazione in vista di un divorzio**²⁹**Art. 24**

¹ L'istituto di previdenza informa annualmente l'assicurato sulla prestazione d'uscita regolamentare secondo l'articolo 2.³⁰

² L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato nubendo sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio. L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.³¹

³ In caso di divorzio, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice del divorzio degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.³²

²⁶ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118 1142; FF **1996** I 1).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677 1699; FF **2000** 2431).

²⁸ RS **831.40**

²⁹ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118 1142; FF **1996** I 1).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677 1699; FF **2000** 2431).

³¹ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118 1142; FF **1996** I 1).

³² Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118 1142; FF **1996** I 1).

Sezione 6a:³³ Obblighi d'annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro**Art. 24a³⁴** Averì dimenticati

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere cui hanno diritto le persone che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LPP³⁵ (averì dimenticati).

Art. 24b³⁶ Obbligo d'annuncio degli istituti

¹ Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio sono tenuti a mantenere periodicamente i contatti con i loro assicurati.

² Se non possono stabilire detti contatti, sono tenuti ad informarne l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

³ Essi possono parimenti adempiere tali obblighi annunciando periodicamente il loro effettivo globale di assicurati all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Art. 24c Contenuto dell'obbligo d'annuncio

L'annuncio comprende:

- a. il cognome e il nome dell'assicurato;
- b. il suo numero d'assicurato dell'AVS;
- c. la sua data di nascita;
- d. il nome dell'istituto di previdenza o dell'istituto che gestisce i conti o le polizze di libero passaggio.

Art. 24d Ufficio centrale del 2° pilastro

¹ L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'ufficio di collegamento fra gli istituti di previdenza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati.

² Esso annuncia all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS gli averì dimenticati, al fine di ottenere i dati necessari all'identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto.

³ Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici, l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS fornisce:

- a. il nome della cassa di compensazione dell'AVS che versa la rendita per le persone domiciliate in Svizzera;
- b. gli indirizzi di persone all'estero.

³³ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° maggio 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409).

³⁴ Vedi anche le disp. fin. mod. 18.12.1998 alla fine della presente legge.

³⁵ RS 831.40

³⁶ Vedi anche le disp. fin. mod. 18.12.1998 alla fine della presente L.

⁴ L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all'istituto competente. Riceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e fornisce le informazioni necessarie agli assicurati per l'esercizio dei loro diritti.

⁵ Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio collaborano con l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Art. 24e Procedura

¹ Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.

² L'Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti:

- a. per le autorità cantonali di vigilanza;
- b. per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.

Art. 24f Conservazione dei dati

L'Ufficio centrale del 2° pilastro conserva gli annunci. L'obbligo di conservazione si estingue scaduti 10 anni da quando l'assicurato ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LPP³⁷.

Sezione 6b:³⁸ Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti

Art. 24g

L'articolo 41 LPP³⁹ è applicabile per analogia alla prescrizione dei diritti e alla conservazione di documenti.

Sezione 7: Applicabilità della LPP⁴⁰

Art. 25⁴¹

Le disposizioni della LPP⁴² concernenti il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

³⁷ RS 831.40

³⁸ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

³⁹ RS 831.40

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2693; FF 2000 205).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2693; FF 2000 205).

⁴² RS 831.40

Art. 25^a43 Procedura in caso di divorzio

¹ In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC⁴⁴), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP⁴⁵ deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

² I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni.

Sezione 8:⁴⁶ **Relazione con il diritto europeo****Art. 25b** Campo d'applicazione

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

² Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 2001⁴⁸ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS emendato) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

43 Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118 1142; FF **1996** I 1).

44 RS **210**

45 RS **831.40**

46 Introdotta dal n. 18 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677 1699; FF **2000** 2431).

47 RS **0.142.112.681**

48 RS **0.632.31**

Art. 25c Parità di trattamento

¹ Le persone alle quali si applica l'articolo 25b capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione⁴⁹ non disponga altrimenti.

² Le persone alle quali si applica l'articolo 25b capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo AELS emendato⁵⁰ non disponga altrimenti.

Art. 25d Divieto di clausole di residenza

Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l'avente diritto risiede:

- a. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione⁵¹ non disponga altrimenti;
- b. nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l'Accordo AELS emendato⁵² non disponga altrimenti.

Art. 25e Calcolo delle prestazioni

Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Art. 25f Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri della CE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia

¹ L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell'aveve di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15 LPP⁵³ fintanto che:

- a. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;
- b. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
- c. risiede nel Liechtenstein.

² Il capoverso 1 lettera a entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione⁵⁴.

⁴⁹ RS 0.142.112.681

⁵⁰ RS 0.632.31

⁵¹ RS 0.142.112.681

⁵² RS 0.632.31

⁵³ RS 831.40

⁵⁴ RS 0.142.112.681

³ Il capoverso 1 lettera b entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo AELS emendato⁵⁵.

Sezione 9:⁵⁶ **Disposizioni finali**

Art. 26 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina le forme ammissibili del mantenimento della previdenza.

² Fissa il tasso d'interesse moratorio e determina un margine pari almeno all'uno per cento nei limiti del quale dev'essere fissato il tasso d'interesse tecnico. Il margine dev'essere determinato sulla scorta dei tassi d'interesse tecnico realmente applicati.

³ Per il calcolo delle prestazioni d'uscita da dividere conformemente all'articolo 22, il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni d'uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.⁵⁷

Art. 27 Disposizioni transitorie

¹ Le prestazioni d'entrata e d'uscita sono fissate in base al diritto vigente al momento dell'affiliazione ad un istituto di previdenza o dell'uscita da un istituto.

² I contratti e i regolamenti devono essere adattati nella forma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ I disavanzi tecnici che si producono quale conseguenza della presente legge devono essere colmati al più tardi entro dieci anni della sua entrata in vigore.

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1995⁵⁸

⁵⁵ RS **0.632.31**

⁵⁶ Originaria sezione 8.

⁵⁷ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118 1142; FF **1996** 1 1).

⁵⁸ DCF del 3 ott. 1994 (RU **1994** 2394).

Disposizione finale della modificazione del 18 dicembre 1998⁵⁹

Gli articoli 24a e 24b della legge del 17 dicembre 1993⁶⁰ sul libero passaggio si applicano per analogia agli istituti di previdenza che gestiscono averi di previdenza o di libero passaggio costituiti prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modificazione del 14 dicembre 2001⁶¹

¹ L'articolo 5a lettere a e b numero 1 entra in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶² tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

² L'articolo 5a lettere a e b numero 2 entra in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 2001⁶³ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

⁵⁹ RU 1999 1384

⁶⁰ RS 831.42

⁶¹ RU 2002 685

⁶² RS 0.142.112.681

⁶³ RS 0.632.31

Allegato

Modificazione del diritto vigente

1. Il Codice civile⁶⁴ è modificato come segue:

Art. 89^{bis} cpv. 4⁶⁵

...

2. Il Codice delle obbligazioni⁶⁶ è modificato come segue:

Art. 331, marginale, cpv. 1, 3 e 4

Non concerne il testo italiano.

Art. 331a

...

Art. 331b

...

Art. 331c

...

Art. 361 cpv. 1

...

Art. 362 cpv. 1

...

⁶⁴ RS 210

⁶⁵ Questo disp. è ora abrogata.

⁶⁶ RS 220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel codice menzionato.

3. La legge federale del 25 giugno 1982⁶⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 secondo periodo⁶⁸

...

Art. 10 cpv. 3 primo periodo

...

Art. 15 cpv. 1 lett. b

...

Art. 27

...

Art. 28–30

Abrogati

Art. 56 cpv. 1 lett. c e d⁶⁹

...

Art. 59 cpv. 2⁷⁰

...

Art. 60 cpv. 5

...

Art. 70 cpv. 3

...

Art. 72 cpv. 3⁷¹

...

⁶⁷ RS 831.40. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

⁶⁸ Questa disp. ha ora un nuovo testo.

⁶⁹ Questa disp. ha ora un nuovo testo.

⁷⁰ Questa disp. ha ora un nuovo testo.

⁷¹ Questa disp. ha ora un nuovo testo.